Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **ROMA - Mercoledì, 28 maggio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 125**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I, nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zaootti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6 — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18 — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 931.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 560.

Nuova denominazione del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, ed il regolamento approvato con il R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, recanti provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, ed il regolamento 14 giugno 1908, n. 462, per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1904, n. 430, col quale fu costituito il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, con sede in Caltanissetta, e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione dei contributi di assicurazione presso il Sindacato;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1290, con cui fu approvato il nuovo statuto del Sindacato predetto;

Veduto il R. decreto 27 maggio 1926 che scioglie il Consiglio di amministrazione e tutti gli altri organi elettivi del Sindacato e nomina un Regio commissario;

Veduto lo schema del nuovo statuto proposto dal Regio commissario predetto;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, assume la nuova denominazione « Sindacato Obbligatorio Siciliano Infortuni Solfare » (S.O.S.I.S.) e ne è approvato, con la modificazione indicata nell'articolo seguente, il nuovo statuto nel testo annesso al presente decreto, composto di 58 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nel nuovo statuto predetto, il primo comma dell'art. 39 è modificato come appresso:

« Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, e dura in carica tre anni: di tali membri cinque sono designati, rispettivamente uno per Provincia zolfifera, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sen-

tite le Unioni industriali delle Provincie zolfifere; gli altri due sono scelti dal Ministro per le corporazioni tra gli esperti in materia, ed avranno le funzioni di presidente e di vice presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 79. — MANCINI.

Nuovo statuto del Sindacato Obbligatorio Siciliano Infortuni Solfare (S.O.S.I.S.).

CAPO I.

Costituzione, sede, durata e scopo.

Art. 1.

Il « Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo » costituito per R. decreto 11 luglio 1904, n. 430, assume la nuova denominazione di « Sindacato Obbligatorio Siciliano Infortuni Solfare » (S.O.S.I.S.) ed ha sede in Caltanissetta.

Il Sindacato funziona per gli infortuni degli operai addetti alle imprese di ricerca e di produzione dello zolfo nei terreni e nelle miniere della Sicilia a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e delle leggi e regolamenti successivi.

Per gli effetti del presente articolo si considerano come imprese di ricerca e di produzione dello zolfo quelle che hanno per oggetto lavori di scavo, di estirpazione, estrazione e fusione del minerale e trasporto al primo punto di caricamento fuori della miniera.

Art. 2.

Ai fini del funzionamento del Sindacato, intendesi per miniera il sottosuolo minerario dei terreni nei quali svolgesi l'impresa di ricerca e di produzione dello zolfo. E per primo punto di caricamento fuori della miniera, di cui nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e nell'art. 1 del regolamento 15 marzo 1904, n. 141, intendesi quello in cui il minerale estirpato, trasportato alla superficie e fuso, viene consegnato ad una impresa di trasporti per trasportarlo ad uno scalo ferroviario o marittimo, ovvero in magazzini nei quali si costituisca un secondo punto di caricamento, donde poscia viene effettuato il trasporto ai detti scali.

Quando per il trasporto provveda l'esercente della miniera con mezzi propri o con trasportatori denunziati al Sindacato, s'intende per primo punto di caricamento lo scalo ferroviario o marittimo di consegna dello zolfo, o sterro o minerale di zolfo trasportato.

Art. 3.

Nello scavo ed estirpazione del minerale e sua lavorazione e trasporto, di cui all'art. 1 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed all'art. 1 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e nell'art. 1 del presente statuto, sono compresi tutti i lavori preparatori ed accessori, di costruzione e di manutenzione, interni ed esterni, che costituiscono od integrano necessariamente l'esercizio della miniera nonchè, in una miniera attiva, tutti i lavori di sondaggio, di scavo, di costruzione di pozzi, piani inclinati e gallerie orizzontali od altri lavori sotterranei necessari per la ricerca della continuazione del giacimento.

Quando si tratti di costruzioni all'esterno, necessarie per l'esercizio della miniera, ma affidate ad imprese speciali che impieghino un personale diverso da quello abitualmente occupato nella miniera, l'assicurazione resta a cura e spese di detti impresari secondo le disposizioni della legge vigente.

S'intendono esclusi dai lavori della miniera, per i quali l'assicurazione degli operai è obbligatoria presso il Sindacato, quelli che, pure svolgendosi nell'ambito dei terreni concessi per la coltivazione della miniera stessa, costituiscano industria a sè, svolgentesi in base a separata e distinta concessione, purchè i prodotti di essa, quali gesso, calce, pietra, laterizi, ecc., non vengano in tutto od in parte preponderante usati direttamente per lavori preparatori o complementari all'esercizio della miniera di zolfo. In caso di contestazione sulla preponderanza di cui sopra decide inappellabilmente l'ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 4.

Dalla garenzia assicurativa del Sindacato sono esclusi gli operai che siano mandati nelle miniere per collocamento, impianto, riparazioni o collaudo di macchine, caldaie od altro, da fabbricanti o da depositari o rappresentanti di fabbriche, ovvero da officine meccaniche. Tuttavia quando tali operai siano colpiti da infortunio e funzioni nella miniera un posto di soccorso, hanno diritto gratuitamente alle sole prime ed immediate cure.

E' fatto obbligo agli esercenti sotto la loro personale responsabilità di non ammettere nell'ambito delle miniere gli operai di cui al primo comma del presente articolo, senza che per tali operai sia stata esibita la prova della valida copertura, presso altro Istituto assicuratore, del rischio infortunio anche per i lavori da eseguirsi in miniera.

Art. 5.

Si intendono compresi nell'assicurazione presso il Sindacato anche i direttori, vice direttori e i periti minerari, ed in genere il personale tecnico delle miniere e gli ispettori del Sindacato. Ai fini della liquidazione dell'indennità la retribuzione delle predette persone si considera in ogni caso non superiore rispettivamente alle lire seimila annue e lire venti giornaliere.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i corrispondenti del Sindacato, considerandosi, ai fini della liquidazione dell'indennità, con una retribuzione annua di lire tremilaseicento e giornaliera di lire dieci, limitatamente agli infortuni che possano colpirli durante i loro accéssi in miniera per ragioni di servizio.

I licenziandi periti minerari e gli allievi della Scuola mineraria di Caltanissetta, inviati per tirocinio presso le miniere, sono compresi nell'assicurazione presso il Sindacato per gli infortuni che possano colpirli durante il periodo di tirocinio nelle miniere stesse. Ai fini della liquidazione delle indennità, la retribuzione dei detti tirocinanti si considera eguale a quella minima della categoria dei periti minerari.

Art. 6.

Fanno parte del Sindacato coloro per conto dei quali si svolgano le imprese di cui all'art. 1 del presente statuto e precisamente:

a) il concessionario temporaneo di una miniera, titolare di una concessione temporanea in base agli articoli 14 e successivi della legge mineraria (Regio decreto) 29 luglio 1927, n. 1443, o in base alla legge 18 luglio 1918, n. 1194;

b) il concessionario perpetuo a sensi e termini delle disposizioni transitorie della legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443;

c) colui in favore del quale sia stato mantenuto in vigore il contratto di esercizio in base all'art. 55 della suddetta legge.

I suddetti concessionari ed esercenti rispondono dell'assicurazione anche quando abbiano affidato ad altri, con contratto di cottimo, l'esecuzione di determinati lavori minerari.

Art. 7.

Cessano di far parte del Sindacato coloro che abbiano perduto la qualità o di concessionari o di esercenti, di cui al precedente articolo, dopo che la perdita di tale qualità sia stata notificata al Sindacato ed il nuovo titolare od esercente in sostituzione sia stato iscritto fra i soci dello stesso.

Degli eventuali diritti del cessante risponde colui il quale subentra nell'impresa mineraria.

Art. 8.

Il Sindacato ha durata illimitata.

Art. 9.

Il Sindacato ha lo scopo:

a) di sostenere mutualmente l'onere dell'assicurazione degli operai addetti alle imprese di cui all'art. 1;

b) di cooperare efficacemente a prevenire gli infortuni e ad attenuarne le conseguenze con la necessaria assistenza sanitaria.

A tale uopo il Sindacato è autorizzato ad affidare il servizio sanitario ad Istituti giuridicamente riconosciuti che dedichino la loro attività all'assistenza sanitaria degli operai infortunati.

Art. 10.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali gli operai, colpiti da infortunio alle dipendenze di imprese che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'art. 31 della legge, non possono ottenere la indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio di amministrazione provvede ad esperire, nei modi e termini di legge, l'azione di regresso contro chi di diritto, e di riscuotere le somme devolute al Sindacato secondo l'art. 28 della legge (testo unico).

Assicurazione delle persone dipendenti dai concessionari perpetui delle miniere.

Art. 11.

Per i contratti di esercizio mantenuti in vigore ai termini dell'art. 55 della legge mineraria, gli ex proprietari divenuti concessionari perpetui hanno diritto di assicurare presso il Sindacato le persone che essi mantengono a controllo dei lavori della miniera o per la custodia e consegna degli zolfi di loro rispettiva spettanza.

Per l'ammissione delle persone sopradette al beneficio dell'assicurazione valgono tutte le disposizioni del presente statuto relative ai soci che partecipano materialmente ai lavori.

La responsabilità del Sindacato è limitata agli infortuni avvenuti posteriormente all'accettazione dell'assicurazione, per causa violenta in occasione di lavoro, nell'ambito della industria e in dipendenza dello svolgimento di essa.

Ai fini della liquidazione delle indennità d'infortunio la retribuzione di dette persone viene fissata come appresso:

a) per gli agenti tecnici di vigilanza (ingegneri o periti minerari), la retribuzione giornaliera od annua stabilita col precedente art. 5 per i direttori o vice direttori delle miniere;

b) per i capomaestri e sorveglianti addetti all'interno della miniera, il salario di tabella stabilito per i capimaestri e pei sorveglianti in rapporto all'età ed al territorio della miniera;

c) per le guardie esterne, il salario della categoria 15ª delle tabelle fisse.

CAPO II.

Dei soci.

Formazione del ruolo dei soci - Iscrizione.

Art. 12.

Tutte le persone, di cui all'art. 6, che adempiono all'obbligo di partecipare al Sindacato ne divengono soci.

Nel regolamento saranno determinate le norme per adempiere all'obbligo predetto.

Art. 13.

Qualora la concessione sia data a più persone, e nei casi di esercizio con più soci, deve essere delegato uno degli interessati od un terzo estraneo a rappresentarli nei rapporti col Sindacato, e per tutte le pratiche dipendenti dalla legge sugli infortuni e dalle prescrizioni del presente statuto.

La delega deve essere fatta per atto notarile.

Art. 14.

Ogni mutamento relativo alle persone indicate all'art. 6, ogni sospensione definitiva o temporanea di lavori ed ogni altro fatto che possa influire sui rapporti tra i soci e il Sindacato, devono essere denunziati dal socio nel termine di cinque giorni al Sindacato stesso.

Art. 15.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato d'iscrizione per ciascuna delle lavorazioni minerarie denunziate.

Il certificato indica:

a) il nome e cognome, paternità, residenza commerciale e domicilio eletto; e per le ditte commerciali o società industriali, l'indicazione della ragione sociale, quella dell'atto pubblico di costituzione della ditta o società col nome, cognome e paternità della persona delegata a firmare ed a rappresentare la ditta o la società;

b) la denominazione della solfara o del terreno dal quale si desuma la denominazione dell'industria, con la indicazione territoriale del Comune e della Provincia;

c) la indicazione del titolo in forza del quale la miniera è coltivata;

d) il numero totale degli operai occupati con la somma complessiva dei loro salari, nonchè l'ammontare presuntivo previsto dei salari che saranno pagati durante un anno;

e) la somma versata al Sindacato a titolo di tassa di iscrizione.

Art. 16.

Ogni socio sottoscrive il certificato di iscrizione in due esemplari, uno dei quali da servire per l'archivio del Sindacato.

Art. 17.

Per tutte le modificazioni o variazioni relative all'art. 15, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), posteriori alla data del certificato di iscrizione, il Sindacato emette « fogli di variazione » in doppio esemplare e sottoscritti tanto dal socio inscritto che dal presidente del Consiglio di amministrazione del Sindacato e dal direttore.

Art. 18.

Per le conseguenze previste dall'art. 28 della legge restano sospesi gli effetti della consociazione al Sindacato in rapporto a coloro fra i soci già iscritti che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste nel presente statuto, salvo il diritto al Sindacato di costringerli al pagamento medesimo.

Art. 19.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare anche da persona estranea agli esercizi industriali, e del cui nome sia stata fatta annotazione nel certificato d'iscrizione.

La delega deve essere fatta per atto notarile.

Art. 20.

Ai fini della competenza giudiziale ed arbitramentale, per ogni controversia fra socio e Sindacato, è eletto domicilio in Caltanissetta.

Art. 21.

L'azione del Sindacato si prescrive nel termine di cinque anni.

Dei soci che partecipano ai lavori dell'industria e dei membri della famiglia.

Art. 22.

Sono compresi nell'assicurazione del Sindacato i soci che partecipano materialmente ai lavori dell'industria.

L'assicurazione è subordinata alla denunzia al Sindacato della materiale partecipazione al lavoro con indicazione, ai fini della liquidazione della indennità di infortunio, della occupazione rispettiva, ed alla visita generale eseguita da un medico del Sindacato.

Nei casi di preesistente inabilità permanente constatata con la visita suddetta o con altre successive, l'accettazione dell'assicurazione s'intende fatta con detrazione del procento della inabilità accertata con la visita medica, ed in questa valutata.

Art. 23.

Il socio lavoratore non ha diritto ad indennità, qualora sia colpito da infortunio, prima che abbia denunziato al Sindacato la materiale partecipazione al lavoro od anche dopo tale denunzia, se questa non risulti corrispondente al disposto dell'articolo precedente.

Art. 24.

Il socio è obbligato a denunziare gli ascendenti, i figli, i fratelli ed i cognati, che siano occupati nell'industria, distintamente dagli altri operai.

Quando il socio abbia taciuto nelle denunzie di operai i gradi di parentela sopradetti, il Sindacato corrisponderà egualmente le indennità d'infortunio ai parenti del socio ma si rivarrà sul socio inadempiente.

Nei casi di contestazione o di domanda giudiziale il Sindacato chiamerà il socio inadempiente in garenzia.

CAPO III.

Entrate del Sindacato.

Art. 25.

Le entrate del Sindacato sono:

a) le quote di tassa d'iscrizione;

b) i contributi ordinari indiretti da riscuotersi ai termini e nei modi indicati nell'art. 28, in base alla legge 11 luglio 1904, n. 396, ed in base alle altre disposizioni che ne abbiano ridotta od elevata la misura;

c) i contributi ordinari diretti, da pagarsi dai soci con lavorazioni improduttive, in relazione all'ammontare dei salari assegnati agli operai e notati nei libri di paga in base alle tabelle dei salari, istituite con la legge 14 luglio 1907, n. 527;

d) le rendite dei fondi sociali;

e) tutte le altre entrate ed i proventi straordinari imprevisti.

Art. 26.

Le lavorazioni improduttive, di cui al comma *c*) del precedente articolo, per tutti gli effetti del presente statuto, sono solo quelle che si svolgono nello sterile fuori del perimetro dei terreni compresi nella concessione o nel contratto, nei quali non si sia iniziato il deposito dello zolfo presso il Consorzio obbligatorio o i magazzini generali.

Le lavorazioni sono improduttive anche quando si svolgano per conto di un socio già iscritto per una lavorazione produttiva limitrofa, se dipendano da nuove concessioni, salvo che da queste possa risultare che l'esercizio debba essere unico con unica direzione tecnica ed unica gestione industriale.

Non sono considerate come lavorazioni improduttive le ricerche sia in direzione che in profondità della continuazione di un giacimento concesso che stia per esaurirsi.

Art. 27.

Il contributo ordinario indiretto è applicato sullo zolfo.

Nel caso di vendita o di impiego del minerale in pezzi o in detriti (sterri) il contributo sarà applicato secondo la resa media ottenuta dalla fusione in ciascuna miniera nell'ultimo anno di esercizio.

Art. 28.

La misura dei contributi diretti ed indiretti viene proposta dal Consiglio di amministrazione al Ministero competente, in base al bilancio di previsione per l'esercizio successivo, non più tardi del 30 novembre di ogni anno. Il Ministero ne stabilisce la misura e promuove il Regio decreto per l'autorizzazione alla riscossione.

Parimenti per adeguare le entrate del Sindacato alle necessità del suo regolare funzionamento, con Regio decreto promosso dal Ministero competente su proposta del Consiglio di amministrazione la misura dei contributi stabilita per un anno può essere diminuita o aumentata nel caso in cui il 50 per cento della riserva straordinaria non sia sufficiente a far fronte al disavanzo previsto.

Art. 29.

I contributi ordinari diretti sono pagati in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni bimestre in base all'ammontare presunto dei salari convenzionali attribuiti agli operai nel bimestre stesso, salvo a liquidare, alla fine di questo, il contributo definitivamente dovuto in proporzione alle mercedi come sopra annotate.

Riserve.

Art. 30.

L'Amministrazione del Sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria ed uno di riserva straordinaria.

Art. 31.

La riserva ordinaria (fondo di garenzia) tien luogo di cauzione per il funzionamento del Sindacato.

La riserva straordinaria si costituisce per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio, e per corrispondere le indennità di licenziamento al personale del Sindacato che ne abbia diritto.

Art. 32.

I fondi della riserva ordinaria devono essere investiti in titoli emessi o garentiti dallo Stato, o anche in buoni fruttiferi del Banco di Sicilia emessi per il credito minerario, e in ogni caso depositati nella Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli esercenti iscritti al Sindacato.

Per lo svincolo dei fondi predetti si osservano le norme stabilite nel titolo IV del regolamento 13 marzo 1904, numero 141, per le cauzioni prestate dai Sindacati volontari di mutua assicurazione, e lo svincolo può essere richiesto anche per sostituire, ai titoli in precedenza vincolati, altri titoli, purchè sempre compresi fra quelli indicati nel presente articolo.

Art. 33.

La riserva ordinaria si forma con gli interessi dei fondi che la costituiscono, con le tasse di iscrizione e col prelevamento del cinque per cento sulla riscossione dei contributi sociali. Quando la riserva abbia raggiunto le L. 500.000 cessa il prelevamento predetto, stabilito a favore di essa, la quale continua ad essere alimentata dalle tasse di iscrizione e dagli interessi dei fondi che la costituiscono.

Qualora successivamente la riserva per qualsiasi motivo si trovi ridotta ad di sotto di L. 500.000, sarà ripristinato il prelevamento del cinque per cento sulla riscossione dei contributi sociali, e sarà continuato finchè essa abbia successivamente raggiunto le L. 500.000.

Art. 34.

Gli avanzi di ogni esercizio accertati, dedotto il 10 per cento pel Fondo di previdenza del personale, si attribuiscono alla riserva straordinaria.

Art. 35.

Non fanno parte degli avanzi di esercizio, e quindi non vanno attribuite alla riserva straordinaria, le somme che possano esuberare dallo impiego del contributo speciale di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, ed alle altre leggi posteriori che ne abbiano elevato o ridotto la misura.

La riscossione di questo contributo e le relative spese del Sindacato formano un bilancio speciale i cui avanzi eventuali debbono destinarsi alla formazione di un fondo speciale di riserva (sanitaria) al quale attinge l'Amministrazione negli anni in cui si accerti nel detto bilancio un disavanzo. In tal caso ed ove la riserva sanitaria non esista o sia insufficiente, si promuoverà, come per il disavanzo del bilancio generale, un provvedimento atto a colmarlo e, fino a quando questo provvedimento non sia dato, si attingerà al fondo di esercizio del bilancio generale.

Art. 36.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da intestarsi al Sindacato e da depositarsi presso il Banco di Sicilia o presso altri Istituti bancari di notoria solidità.

Parimenti le eventuali eccedenze in numerario saranno depositate in conto corrente presso i predetti Istituti o presso le Casse di risparmio postali.

Art. 37.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO IV.

Organi e funzioni.

Art. 38.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) i revisori;
c) la Direzione dei servizi;
d) il Comitato di liquidazione;
e) gli arbitri.

a) *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, e dura in carica tre anni: di tali membri cinque sono designati, rispettivamente uno per Provincia zolfifera, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; gli altri due sono scelti dal Ministro per le corporazioni tra gli esperti in materia, ed avranno le funzioni di presidente e di vice presidente.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Un funzionario od uno dei consulenti legali del Sindacato può essere assunto alle funzioni di segretario.

Art. 40.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve indicare anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta per mancanza di numero legale.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione approva i bilanci, preventivi e consuntivi, stabilisce le norme per lo svolgimento dei

varii servizi del Sindacato, e nomina, sentito il direttore, il personale addetto ai servizi sociali.

Il Consiglio di amministrazione con apposito regolamento determina le condizioni di impiego e di assunzione del personale di concetto e di ordine, amministrativo e tecnico. Per il direttore può essere stipulato contratto di impiego a termine.

Il rendiconto e la situazione patrimoniale del Sindacato alla chiusura di un esercizio, accompagnati dalla relazione dei revisori, debbono trasmettersi non oltre il mese di aprile dell'anno successivo al Ministero delle corporazioni per la sua approvazione.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione nomina i difensori ed i procuratori legali presso le varie sedi giudiziarie, salvo che il presidente non sia obbligato a provvedere di urgenza, nel qual caso porta al Consiglio, per la ratifica, la nomina del difensore o procuratore.

Nessuna lite va promossa senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato. Nei procedimenti giudiziali o stragiudiziali ed amministrativi il presidente può di volta in volta delegare nella rappresentanza del giudizio il direttore del Sindacato.

Art. 44.

Il consigliere ha diritto a domandare tre congedi in un anno purchè complessivamente non superino novanta giorni.

I congedi vanno concessi dal Consiglio sopra domanda del consigliere e proposta del presidente.

Salvo i casi giustificati o di forza maggiore, il consigliere che risulti con tre assenze nel corso di un quadrimestre, sarà dichiarato dimissionario con deliberazione del Consiglio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente del Sindacato ne dà comunicazione al Ministro per le corporazioni, perchè si provveda alla sostituzione in conformità al precedente art. 39.

Art. 45.

Quando ragioni di opportunità o di economia lo consigliano, il presidente, su proposta di alcuno dei consiglieri, può indire la convocazione del Consiglio in una città dell'Isola diversa dalla sede del Sindacato.

b) *Dei revisori.*

Art. 46.

Con lo stesso decreto di nomina del Consiglio di amministrazione e per la durata di esso vengono nominati tre revisori che hanno le attribuzioni dei sindaci nelle società commerciali. Di detti revisori uno rappresenterà il Ministero delle corporazioni e due saranno designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Essi devono essere invitati ad assistere a tutte le adunanze del Consiglio.

c) *Della Direzione dei servizi.*

Art. 47.

Il direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione.

Egli è il capo del personale addetto, secondo il presente statuto e secondo il regolamento, ai servizi sociali.

Art. 48.

Dalla Direzione dei servizi dipende anche il servizio medico dei posti di soccorso.

Il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione sanitaria che esplica le funzioni di organo consulente e tecnico in tutte le quistioni di carattere assistenziale e sanitario ad essa sottoposte.

Art. 49.

Il direttore provvede alla gestione ordinaria del Sindacato e alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e vigila sull'osservanza di tutte le norme determinate dallo statuto, e dalle varie disposizioni della legge e del regolamento degli infortuni del lavoro.

Art. 50.

Il direttore dà conto di tutti gli atti del suo ufficio, e ne risponde verso il Consiglio di amministrazione.

d) *Del Comitato di liquidazione.*

Art. 51.

E' istituito un « Comitato di liquidazione » del quale fanno parte uno degli avvocati consulenti, un membro della Commissione sanitaria, ed occorrendo anche l'oculista, ed il direttore.

Art. 52.

Tutte le pratiche litigiose, dall'inizio fino alla definizione delle liti, vengono esaminate dal Comitato per i provvedimenti del caso: la Direzione deve consultare il Comitato per ogni domanda di indennizzo che faccia prevedere una contestazione giudiziale, ovvero quando esista o possa nascere contrasto sul diritto e sulla misura della indennità.

Art. 53.

Nei soli casi di giustificata urgenza di liquidazioni di indennità, può provvedere la Direzione intesa la Commissione sanitaria, salvo ratifica del Comitato nella prossima seduta.

e) *Degli arbitri.*

Art. 54.

Le controversie che possono sorgere tra il Sindacato e i soci, ed in genere tutte le controversie che si connettono all'applicazione dello statuto e dei regolamenti, vengono deferite ad un Collegio arbitrale nominato ogni triennio dal Ministero delle corporazioni composto di tre membri effettivi di cui uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, uno designato dal Consiglio di amministrazione del Sindacato, in rappresentanza di questo, uno designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in rappresentanza dei soci.

Con lo stesso decreto e nello stesso modo saranno nominati tre arbitri supplenti chiamati a sostituire gli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

L'arbitro che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Collegio s'intende decaduto.

Art. 55.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai revisori, agli arbitri competono le seguenti retribuzioni:

1° una medaglia di presenza di L. 50 per ciascuna adunanza di Consiglio o di Collegio arbitrale;

2° per i membri che non risiedono nella sede in cui sono tenute le adunanze, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità di L. 90 al giorno per la durata delle riunioni, computando i giorni impiegati nel viaggio.

Al presidente del Sindacato compete inoltre una indennità annua di L. 12.000.

Ai revisori è assegnato un compenso annuo di L. 1500 per ciascuno.

Ai membri del Comitato di liquidazione compete una medaglia di presenza di L. 25.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 56.

Rimane salvo ed impregiudicato ogni diritto degli attuali direttore e vice direttore per quanto riguarda la loro nomina.

Art. 57.

Con regolamento da approvarsi dal Ministro per le corporazioni saranno disciplinati i diritti e gli obblighi dei soci per l'osservanza del presente statuto e saranno dettate le norme per la ripartizione delle riserve e delle attività in caso di scioglimento del Sindacato nonchè quant'altro occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto.

Art. 58.

Con l'entrata in vigore del presente statuto resta abrogato quello precedente approvato con R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1290.

Palermo, 25 giugno 1929 - Anno VII

Il Regio commissario: ing. F. SULLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Taranto e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;

Considerate le particolari condizioni che hanno determinato irregolare il funzionamento della Cattedra ambulante di agricoltura di Taranto;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detta Cattedra;

Vista la lettera 4 maggio 1930-VIII, n. 1579, del prefetto di Taranto;

Sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Taranto è sciolto.

Il duca Franz D'Ayala di Valverde è nominato commissario con l'incarico della gestione straordinaria della suddetta Cattedra, per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Ministero Agric. e For., foglio n. 190. — BETTAZZI.

(2927)

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;

Considerate le particolari condizioni che hanno determinato irregolare il funzionamento della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detta Cattedra;

Vista la lettera 29 aprile 1930-VIII, n. 415, del prefetto di Nuoro;

Sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro è sciolto.

Il cav. avv. Vincenzo Arangino è nominato commissario con l'incarico della gestione straordinaria della suddetta Cattedra, per la durata di sei mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Ministero Agric. e For., foglio n. 191. — BETTAZZI.

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1930.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ravenna ad istituire una propria filiale in San Zaccaria frazione del comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ravenna è autorizzata ad istituire una propria filiale nella frazione di San Zaccaria del comune di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2930)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1930.
Modificazione della tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, col quale si dettavano norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1924, relativo alla organizzazione ed al disciplinamento del lavoro portuale nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino;
Riconosciuta la necessità di estendere ai porti di Ischia, Vieste, Cesenatico, Pescara, Gela, Sciacca, Castellammare del Golfo, Sant'Antioco, Portovesme, Terracina e Badino le disposizioni di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162; e di cancellare dall'elenco dei porti di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928 il porto di Porto Nogaro;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, sono aggiunte le località sottoindicate:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta di provvedere alla disciplina del lavoro
Napoli	Napoli	Ischia	Uff. circondariale maritt.
Lazio	Civitavecchia	Terracina	Uff. marittimo locale
Id.	Id.	Badino	Delegazione di spiaggia
Bari	Bari	Vieste	Id.
Ancona	Ancona	Pescara	Id.
Id.	Rimini	Cesenatico	Id.
Cagliari	Cagliari	Portovesme	Delegazione di spiaggia di Portoscuso
Id.	Id.	S. Antioco	Delegazione di spiaggia
Palermo	P. Empedocle	Sciacca	Uff. marittimo locale
Id.	Palermo	Castellammare del Golfo	Delegazione di spiaggia

Art. 2.

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è cancellata la località sottoindicata:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta di provvedere alla disciplina del lavoro
Venezia	Venezia	Porto Nogaro	Delegazione di spiaggia

Il decreto Ministeriale 18 luglio 1924, relativo alla organizzazione ed al disciplinamento del lavoro portuale nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino, è abrogato.

Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1930.
Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti (3ª emissione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto 31 marzo 1930-VIII col quale è stata autorizzata una terza emissione di detti buoni per l'importo di 96 milioni, allo scopo di provvedere alla parziale rinnovazione di quelli di seconda emissione;
Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per 30 milioni; e da L. 500 e 1000 per gli altri 66 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali venne autorizzata, con decreto 31 marzo 1930, una terza emissione per 96 milioni, sono le stesse descritte nel decreto 28 aprile 1929, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929, con la sola differenza della soppressione della dicitura e firma del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1930.
Autorizzazione al Banco di San Geminiano di Modena a fondersi con la Banca popolare cooperativa di Carpi, mediante incorporazione della medesima.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda con la quale il Banco San Geminiano di Modena chiede l'autorizzazione a procedere alla fusione con la Banca popolare cooperativa di Carpi, mediante incorporazione della medesima;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di San Geminiano di Modena è autorizzato a fondersi con la Banca popolare cooperativa di Carpi, mediante incorporazione della medesima.

Roma, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1930.
Scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Ostiglia e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento e negli statuti della Congregazione di carità di Ostiglia (provincia di Mantova) e delle Opere pie da essa amministrate;

Ritenuto che, a tale scopo, si rende opportuno lo scioglimento dell'attuale Amministrazione della predetta Congregazione;

Vista la proposta del prefetto di Mantova;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Ostiglia è sciolta.

La gestione dell'ente è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. uff. Sergio Pinotti con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti e nell'amministrazione della Congregazione di carità e delle Opere pie dipendenti, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Roma, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2932)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Villich fu Antonio, nato a Trieste il 13 dicembre 1866 e residente a Trieste, via San Michele n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Villi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Villich è ridotto in « Villi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Linda Villich nata Puecher fu Ernesto, nata il 22 marzo 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1641)

N. 11419-14133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Villich fu Giovanni, nato a Trieste il 9 ottobre 1908 e residente a Trieste, via Malcanton n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Villi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Villich è ridotto in « Villi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1642)

N. 11419-13044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Walderstein di Giuseppe, nato a Castel Racizze (Pinguente) il 28 settembre 1884 e residente a Trieste, via Alessandro Vittoria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdisteno »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Walderstein è ridotto in « Valdisteno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 21 giugno 1917, figlio;
2. Silverio di Giuseppe, nato il 24 ottobre 1919, figlio;
3. Ermando di Giuseppe, nato il 10 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1645)

N. 11419-11166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Werth fu Giuseppe, nato a Vicenza il 30 aprile 1870 e residente a Trieste, piazza Giambattista Vico n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Werth è ridotto in « Valori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppina Werth nata Collino di Giovanni, nata il 20 febbraio 1874, moglie;
2. Leonilda di Giuseppe, nata il 15 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1646)

N. 11419-14138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Zajec di Giovanni, nata a Trieste il 26 aprile 1904 e residente a Trieste, S. M. Mad. Inf. n. 307, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Zajec è ridotto in « Leprini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1647)

N. 11419-14137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zajec fu Valentino, nato a Trieste il 21 marzo 1875 e residente a Trieste, S. M. Mad. Inf. n. 307, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zajec è ridotto in « Leprini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zajec nata Tomasin fu Antonio, nata il 10 ottobre 1869, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 1° gennaio 1902, figlio;
3. Emilio di Giovanni, nato il 28 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1648)

N. 11419-14140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zajec di Giovanni, nato a Trieste il 25 febbraio 1906 e residente a Trieste, via S. M. Mad. Inf. n. 307, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Zajec è ridotto in « Leprini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1649)

N. 11419-14139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Zajec di Giovanni, nata a Trieste il 16 luglio 1902 e residente a Trieste, via della Guardia n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Zajec è ridotto in « Leprini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1650)

N. 11419-10955.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Davide Zerial di Luigi, nato a Trieste il 30 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Settefontane n. 85, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Davide Zerial è ridotto in « Seriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zerial nata Reich fu Riccardo, nata il 25 gennaio 1896, moglie;
2. Alfredo di Davide, nato il 23 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1651)

N. 11419-14272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ireneo Bremitz di Giovanni, nato a Trieste il 30 dicembre 1888 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 3, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bremini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ireneo Bremitz è ridotto in « Bremini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Palmira Bremitz nata Petrina fu Albebrando, nata il 13 marzo 1884, moglie;
2. Fiora Salvetti di Ireneo, nata il 15 luglio 1923, figlia adottiva.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1652)

N. 11419-317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bernardo Bremscak fu Antonio, nato a Trieste il 22 aprile 1880 e residente a Conigliano Ligure (Genova) via Regina Margherita n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernardo Bremscak è ridotto in « Bresciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ersilia Bremscak nata Milharcich di Maria, nata il 2 marzo 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1653)

N. 11419-14165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Otello Cernilogar fu Vittorio, nato a Trieste il 6 settembre 1921 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cernelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Otello Cernilogar è ridotto in « Cernelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato sig. Alba Miniussi nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1654)

N. 11419-13036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni don Urdich fu Martino, nato a Trieste il 14 gennaio 1873 e residente a Trieste, Contovello parrocchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni don Urdich è ridotto in « Urdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1632)

N. 11419-7653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cinich fu Maria, nato a Trieste il 16 settembre 1887 e residente a

Trieste, Chiadino San Luigi n. 837, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cigni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cinich è ridotto in « Cigni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosaria Cinich nata Ribarovich di Nicolò, nata il 27 dicembre 1899, moglie;
2. Ricciotti di Giuseppe, nato il 1° giugno 1914, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 21 febbraio 1923, figlia;
4. Giuseppina di Giuseppe, nata il 20 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1655)

N. 11419-13507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Cok fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° aprile 1880 e residente a Trieste, via Commerciale n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cok è ridotto in « Zocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Cok nata Rossit di Antonio, nata il 27 ottobre 1888, moglie;
2. Lino di Giuseppe, nato il 18 febbraio 1910, figlio;
3. Margherita di Giuseppe, nata il 27 febbraio 1912, figlia;
4. Laura di Giuseppe, nata il 27 aprile 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1656)

N. 11419-11566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Demsar ved. Novak fu Giovanni, nata a Skoflja Loka (S. H.S.) il 6 gennaio 1859 e residente a Trieste, Largo Santorio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Denza-Novale »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Demsar ved. Novak sono ridotti in « Denza-Novale ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1657)

N. 11419-15651.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Devetak di Luigi, nato a Gorizia (S. Andrea) il 7 giugno 1891 e residente a Trieste, via Gatteri n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Devetak è ridotto in « Devetta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Devetak nata Widmar di Vincenzo, nata il 18 dicembre 1897, moglie;
2. Silvana di Giovanni, nata il 20 aprile 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1658)

N. 11419-4878.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Fegetz fu Marco, nato a Budagne il 27 giugno 1862 e residente a Trieste, via Ponzianino n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fegati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Fegetz è ridotto in « Fegati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Fegetz nata Sgonz fu Maria, nata il 25 giugno 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1659)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 maggio 1930 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1930, n. 548, riguardante l'autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna.

(2933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario Ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1930 contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

Roma, 10 maggio 1930 - Anno VIII

(2925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria del bacino superiore della Val di Paglia.

Con decreto Ministeriale 15 maggio 1930-VIII, n. 2032, è stato approvato lo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria del bacino superiore della Val di Paglia secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 28 aprile 1929.

(2922)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nei comuni di Ierzu, Gairo e Barisardo in provincia di Nuoro.

Con decreto Ministeriale 15 maggio 1930-VIII è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nei comuni di Ierzu, Gairo e Barisardo in provincia di Nuoro secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza dell'11 agosto 1929.

(2923)

Aggregazione al Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria di undici nuovi Comuni.

Con R. decreto 1° maggio 1930 sono stati aggregati al Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria i comuni di Albona, Bogliuno, Cherso, Fianona, Lussinpiccolo, Lussingrande, Neresine, Ossero, Rozzo, Lanischie e Valdarsa.

(2924)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 maggio 1930-VIII, il sig. dott. Brunelli Silvio di Vitaliano, notaio residente in Lagosta ed esercente in Zara, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(2919)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 118.

Media dei cambi e delle rendite
del 26 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Oro	368.21
Svizzera	369.26	Belgrado	33.75
Londra	92.75	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	232.77	Norvegia	5.105
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.692	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.61	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.85
Peso Argentino Oro	16.565	Rendita 3.50 % (1902)	64.65
Peso Argentino Carta	7.285	Rendita 3 % lordo	41.35
New York	19.083	Consolidato 5 %	84.55
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	74.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	11222	470 —	Spagnolo *Maria-Francesca* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cocumola (Lecce).	Spagnolo *Francesca-Maria* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	500057	500 —	Sacerdote Giorgina di Claudio, moglie di *Porta Leone*, dom. a Torino.	Sacerdote Giorgina di Claudio, moglie di *Portaleone Oscar*, dom. a Torino.
3,50 %	744006	119 —	Perugini Gustavo di Roberto, dom. a Pontelandolfo (Benevento); con usuf. ai coniugi Perugini *Antonio* fu Giuseppe e Bilotta Benedetta fu Michelangelo, dom. a Pontelandolfo (Benevento).	Perugini Gustavo di Roberto, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro; con usuf. ai coniugi Perugini *Lucantonio* e Bilotta Benedetta fu Michelangelo, dom. come contro.
Cons. 5 %	156573	4.890 —	Rissotto *Rosita-Domenica vulgo Rosita* fu Luigi, moglie separata consensualmente di Danielli Enrico, dom. in Torino, vincolata.	Rissotto *Giovanna-Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	1495	120 —	*Galli Guido fu Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Benucci Aldina, ved. Galli, dom. a Pievepelago (Modena); con usuf. vital. a Bedeschi Eugenia fu Vincenzo, vedova Galli, dom. a Modena.	*Benucci Aldina fu Andrea ved. Galli e Galli Domenico-Maria fu Domenico*, dom. a Pievepelago (Modena), *quali eredi indivisi di Galli Guido fu Domenico;* con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	148498	10 —	Bettina Anita di Attilio, *nubile*, dom. a Peschiera sul Mincio (Verona).	Bettina Anita di Attilio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	396811	105 —	Magni *Tobia* fu Andrea, dom. a Fiorano al Serio (Bergamo) vincolata.	Magni *Antonio-Tobia* fu Andrea, dom. come contro, vincolata.
»	573954	87.50	Meineri Lorenzo ed Adelina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre *Chiarina* Ferri di *Angelo* ved. di Meineri Luigi, moglie in seconde nozze di Carenzi Giacomo-Francesco, dom. a Genova; con usuf. vital. a Ferri *Chiarina* di *Angelo*, moglie in seconde nozze di Carenzi Giacomo-Francesco, domiciliato a Genova.	Meineri Lorenzo ed Adelina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ferri *Chiara* di *Michelangelo*, ved. di Meineri Luigi, rimaritata Carenzi, dom. a Genova; con usuf. vital. a Ferri Chiara di *Michelangelo*, ved. di Meineri Luigi, rimaritata Carenzi, dom. a Genova.
Cons. 5 % »	216586 233221	920 — 90 —	Valenzi Mario } Valenzi Ferdinando } fu Bernardo, dom. a Roma; con usuf. vital. a Morel Adele fu *Giacomo-Luigi*, ved. di Valenzi Aristide, dom. a Roma.	Intestate come contro con usuf. vital. a Morel Adele fu *Luigi*, ved. di Valenzi Aristide, dom. a Roma.
»	233220	130 —	Valenzi Quinta fu Bernardo, moglie di Surace Natale, dom. a Segni; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	233219	360 —	Valenzi Angela fu Bernardo, moglie di Ercolani Aurelio, dom. a Roma; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 maggio 1930 - Anno VIII *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2420)

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.